



## CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 14 - 11 GIUGNO 2026

Riunione del 04.6.2026

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Marcello Pacifico – Vice Presidente

Avv. Giulia Mennuni – Componente

**CSA 14.25.26** – Reclamo della S.S. PROGETTO VALTELLINA VOLLEY ASD (*Volley Academy V&V So*) in persona del Presidente p.t., avverso il C.U. del Giudice Sportivo Nazionale n. 28 del 20 Maggio 2026

\*\*\*\*\*

Con Comunicato Ufficiale n. 28 del 20 maggio 2026, il Giudice Sportivo Nazionale, in relazione alla gara n. 12003 del Campionato Nazionale Serie B2 femminile – Girone PA, disputata in data 16 maggio 2026 tra L'ALBA VOLLEY ASD e VOLLEY ACADEMY V&V SO, irrogava al sig. Ivan Iosi, primo allenatore della società VOLLEY ACADEMY V&V SO (tessera n. 075189), la sanzione della squalifica per una giornata per somma di penalità, rilevando che il tecnico era già stato ammonito in gara precedente (4 penalità).

Avverso tale provvedimento la società VOLLEY ACADEMY V&V SO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, proponeva rituale reclamo d'urgenza avanti alla Corte Sportiva di Appello.

Più in particolare, la società reclamante contestava la correttezza della ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale in quanto, a suo dire, non avrebbe rivolto alcuna protesta verbale agli ufficiali di gara, né tantomeno aver proferito espressioni offensive o irrispettose o tenuto comportamenti plateali o provocatori, ma si sarebbe limitato – a seguito di una decisione arbitrale a suo dire non condivisibile – a manifestare un gesto di sbigottimento portandosi le mani al capo ed avrebbe dunque reagito sempre nei limiti della normale emotività di gara.

A sostegno delle proprie deduzioni, la società reclamante effettuava produzione relativa sia all'azione contestata che alla conseguente reazione dell'allenatore e contestualmente formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione, sottolineando l'estrema urgenza derivante dalla gara di play-off che si sarebbe tenuta pochi giorni dopo.

Nel corso dell'udienza di discussione del 22.05.2026, in videoconferenza, veniva sentito il delegato del



sodalizio reclamante, Sig. Ivan Iosi, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso e, comunque, per la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Questa Corte, con ordinanza del 22.05.2026, disponeva la chiesta sospensiva e, ritenendo necessario ascoltare l'arbitro di gara Alice Falaschi affinché riferisse in merito ai fatti da cui sarebbe scaturita la penalità del cartellino rosso all'allenatore del sodalizio reclamante (cui ha fatto seguito il provvedimento di squalifica di una giornata nei confronti del medesimo tesserato), effettuava il rinvio alla successiva udienza del 26 maggio 2026, disponendo la convocazione per tale udienza dell'arbitro di gara Alice Falaschi al fine di espletare la sua audizione.

All'udienza del 26/05/2026 il detto arbitro Alice Falaschi, pur avendo ricevuto convocazione, senza addurre alcuna valida giustificazione, non compariva per cui questa Corte, ritenuta necessaria la suddetta audizione, era costretta a rinviare nuovamente il procedimento all'udienza del 4 giugno 2026. Anche in tale seconda udienza il primo arbitro di gara Alice Falaschi non compariva né forniva giustificazione della sua mancata comparizione.

Indi, a seguito delle conclusioni del delegato della società reclamante – che insisteva per l'accoglimento del reclamo – la Corte riservava la propria decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo non può trovare accoglimento.

E' consolidato principio dell'ordinamento sportivo secondo cui il referto arbitrale ed i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti accaduti nel corso dell'incontro, facendo piena prova sino a querela di falso o alla dimostrazione di una manifesta erroneità dei fatti riportati.

Dalle deduzioni difensive svolte dalla società reclamante e dalla documentazione dalla stessa prodotta non è stato possibile ricavare elementi sufficienti a superare quanto dichiarato dall'ufficiale di gara.

Per tale motivo, anche al fine di verificare la legittimità del referto e di consentire il più ampio contraddittorio, questa Corte aveva ritenuto comunque opportuno disporre un'ulteriore attività istruttoria, convocando l'arbitro per essere sentito in audizione e per precisare i fatti relativi a quanto dichiarato nel referto.

Tuttavia non è stato possibile svolgere tale attività istruttoria perché l'ufficiale di gara Alice Falaschi, benché regolarmente convocato per due distinte e consecutive udienze, non si è presentato né ha fornito alcuna idonea motivazione della sua ripetuta assenza.

Alla prima convocazione, infatti, aveva fatto pervenire una comunicazione via e-mail, con la quale aveva dichiarato che sarebbe stata impegnata in gare ufficiali senza tuttavia fornire alcuna documentazione idonea a comprovare l'impedimento addotto; alla seconda convocazione, invece, ha ommesso del tutto di comparire



dinanzi alla Corte, senza inviare alcuna comunicazione o giustificazione.

Tale comportamento ha, di fatto, impedito lo svolgimento della programmata attività istruttoria, precludendo ogni ulteriore approfondimento in ordine alla ricostruzione dei fatti contenuta nel referto e all'eventuale sussistenza di profili di manifesta erroneità o inattendibilità.

In questo contesto, in mancanza di elementi oggettivi e univoci idonei a infirmare la speciale efficacia probatoria del referto arbitrale, anche a causa dell'impossibilità di procedere all'audizione dell'arbitro, la Corte non può che attenersi a quanto formalmente riportato negli atti ufficiali di gara.

**Resta, per contro, profilo rilevante la condotta tenuta dall'ufficiale di gara Alice Falaschi nel corso del presente procedimento, avendo la stessa omesso di collaborare con l'organo giudicante e ostacolato, in tal modo, il regolare svolgimento dell'attività istruttoria.**

**Tali circostanze inducono questa Corte a disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché proceda alle opportune valutazioni in ordine al comportamento, come sopra descritto, tenuto dall'arbitro Alice Falaschi nel corso del procedimento in questione.**

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società VOLLEY ACADEMY V&V SO avverso il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo Nazionale n. 28 del 20 maggio 2026:

1. rigetta il reclamo proposto dalla società VOLLEY ACADEMY V&V SO e, per l'effetto, conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 28 del 20 maggio 2026;
2. dispone la trasmissione del presente provvedimento e degli atti del fascicolo alla Procura Federale FIPAV per le valutazioni di competenza in ordine al comportamento processuale tenuto dall'ufficiale di gara Alice Falaschi;
3. manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito sia alla società reclamante che alla Procura Federale.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 11 Giugno 2026